

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adeguamento e coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 46 del 2022, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il con il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192.*

### **Relazione illustrativa**

La legge 28 aprile 2022, n. 46, recante *“Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”*, dispone, all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), tra l'altro, l'adozione di uno o più provvedimenti normativi per l'abrogazione delle disposizioni regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare [lettera a)], nonché le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nei regolamenti con quelle della medesima legge n. 46 del 2022.

In seguito all'emanazione del decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante *“Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022”*, le disposizioni della citata legge n. 46 del 2022 sono state riassetate nel codice dell'ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, pertanto, si rende necessario intervenire sul relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”* (TUOM), per coordinarne il contenuto con le novelle introdotte nel codice dell'ordinamento militare.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto il testo in esame, con cui da un lato vengono abrogati gli articoli afferenti alla disciplina della rappresentanza militare, e, dall'altro, si prevede la sostituzione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del COM nel ruolo prima attribuito alla rappresentanza militare.

Il testo si compone di 4 articoli.

**L'articolo 1 reca l'oggetto del provvedimento che è finalizzato all'adeguamento e coordinamento delle disposizioni del TUOM con il con quelle del COM, come modificato**



dal decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, attraverso modifiche alle sole disposizioni che necessitano di adeguamento o coordinamento.

Per quanto riguarda le modifiche alle disposizioni del TUOM, l'**articolo 2**:

- **lettera a)** interviene **sull'articolo 250** in materia di rappresentante dei lavoratori della sicurezza, attraverso la sostituzione delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del COM nel ruolo prima attribuito alla rappresentanza militare. In particolare, si prevede che il datore di lavoro designi i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza scegliendolo fra i nominativi che gli vengono proposti dalle articolazioni periferiche delle APCSM rappresentative, comunque di livello non inferiore a quello regionale (in conformità al livello di interlocuzione alle stesse riconosciuto dall'articolo 1477-bis, comma 3, COM), che, a loro volta, prima di individuare i militari da proporre nel numero richiesto dalla norma (tre, sei o dodici, a seconda della consistenza dell'organizzazione antinfortunistica interessata), devono concordarne le modalità, trattandosi di più soggetti giuridici ai quali è attribuita, cumulativamente, la facoltà in parola. La norma, infine, estende ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza così designati le medesime tutele previste dall'articolo 1479-bis COM per i titolari di cariche elettive nelle APCSM rappresentative, abrogando la precedente previsione che estendeva ai medesimi militari le tutele prima previste per i delegati della rappresentanza militare. Allo stesso modo, i requisiti per ricoprire l'incarico in esame sono ora coincidenti con quelli stabiliti dall'articolo 1477-ter COM per le cariche direttive nelle APCSM;
- **lettera b)** apporta modifiche **all'articolo 316** ("*ripartizione degli alloggi*") al fine di prevedere che la facoltà già attribuita al COCER circa l'acquisizione dei dati relativi agli alloggi di servizio delle Forze armate ubicati presso ciascun presidio alloggiativo, venga attribuita alle APCSM rappresentative, che la esercitano presentando apposita istanza sottoscritta esclusivamente da chi ha la rappresentanza legale a livello nazionale;
- **lettera c)** modifica l'**articolo 321** ("*commissioni di controllo per gli alloggi AST*"), prevedendo l'informazione della nomina delle commissioni di controllo per gli alloggi delle Forze armate in favore non più degli organi della rappresentanza militare di base interessati dalla circoscrizione alloggiativa, bensì degli organismi periferici (di livello non inferiore



- a quello regionale) delle APCSM rappresentative che abbiano, da statuto, competenza areale sulla circoscrizione alloggiativa interessata;
- **lettera d)** interviene **sull'articolo 344** (*“Allegato A – Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi”*), prevedendo che il membro della commissione di controllo degli alloggi delle Forze armate prima appartenente alla rappresentanza militare è ora designato quale rappresentante delle APCSM rappresentative, scelto, secondo un principio di rotazione quadrimestrale che tenga conto del livello di rappresentatività, nell'ambito di un bacino di nominativi che le medesime associazioni sono tenute a comunicare annualmente, in ragione di uno per ogni sodalizio, nel rispetto del principio di democraticità;
  - **lettera e)** modifica **l'articolo 372** (*“Commissione per gli alloggi”*) al fine di:
    - adeguare e coordinare l'elenco delle Autorità di Vertice preposte alla nomina delle Commissioni in oggetto includendo anche il Comando Carabinieri Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (CUFA), istituito a seguito dell'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri;
    - rimodulare la composizione delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi dell'Arma dei carabinieri ad ogni livello, prevedendo la sostituzione dei membri che prima erano designati dai consigli della rappresentanza militare con militari individuati dalle APCSM rappresentative mediante scelta a scrutinio. Inoltre, in attuazione del principio di democraticità, viene introdotto un meccanismo di ponderazione del valore dei voti espressi dai membri designati dalle APCSM che valorizza la percentuale di rappresentatività riconosciuta all'APCSM di appartenenza ai sensi dell'articolo 1478 COM;
  - **lettera f)** modifica **l'articolo 396** (*“Allegato A – Modalità per l'assegnazione dei mutui”*), prevedendo che i membri della commissione di Forza armata per l'assegnazione dei mutui del fondo casa che prima erano espressione della rappresentanza militare sono ora designati dalle APCSM rappresentative e sono annualmente nominati nelle rispettive commissioni dagli Stati maggiori di Forza armata secondo criteri di rotazione correlati al livello di rappresentatività, sempre al fine di salvaguardare il principio di democraticità;
  - **lettera g)** modifica **l'articolo 405** (*“Vendita con il sistema d'asta”*) prevedendo che l'informazione prima garantita al COCER è ora fornita alle APCSM rappresentative;



- **lettera h)** modifica l'**articolo 414** (*“Contenuto del preavviso e generalità dell’accompagnatore – Provvedimenti del Ministro”*), norma afferente alle visite di parlamentari fuori dal territorio dello Stato e in aree riservate e alle strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano, prevedendo che, nel preavviso di visita che il parlamentare è tenuto a dare al Ministro della difesa, lo stesso deve precisare, altresì, se intende incontrare i rappresentanti delle articolazioni periferiche (di livello comunque non inferiore a quello regionale) delle APCSM rappresentative;
- **lettere i) e l)** modificano, rispettivamente, **gli articoli 470** (*“Organi centrali di indirizzo generale”*) in materia di pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo in materia di assistenza, benessere e protezione sociale del personale militare) e **473** (*“Affidamento in concessione a organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure a enti o a terzi”* delle attività connesse con la protezione sociale), attribuendo alle APCSM rappresentative il ruolo consultivo prima riconosciuto agli organi della rappresentanza militare, nel rispetto delle relazioni sindacali di natura informativa e consultiva di cui all'articolo 1479-ter COM;
- **lettera m)** interviene **sull'articolo 751** (*“Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore”*):
  - **modificando il numero:**
    - ✓ **11)** al fine di chiarire che la condotta disciplinarmente rilevante ivi contemplata (adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo) è riferita alle organizzazioni sindacali estranee alle APCSM e alla relativa attività sindacale, quindi estranea, sotto ogni profilo, a quella disciplinata dal capo III del titolo IX del libro IV del COM;
    - ✓ **12)** al fine di precisare che i militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, ancorché non possano svolgere attività sindacale nelle circostanze in cui è prevista l'integrale applicazione della normativa disciplinare ai sensi dell'articolo 2042 del COM, non compiono condotte disciplinarmente rilevanti quando tale attività rientra in quelle consentite ai sensi dell'articolo 1475 del COM e dal Capo III del Titolo IX del Libro IV del medesimo codice (ad esempio, costituisce condotta sanzionabile con la consegna di rigore la partecipazione in uniforme ad



- un'assemblea sindacale non militare anche da parte dei militari di leva, che, per contro, sono legittimati a partecipare, sempre in uniforme, ad un'assemblea tenuta in luogo militare da un'APCSM nel rispetto dell'articolo 1480-*bis* COM);
- ✓ **13)** che viene coordinato rispetto al novellato articolo 1470 del COM, nella parte in cui sono escluse dalla rilevanza disciplinare le riunioni fra militari tenute ai sensi dell'art. 1480-*bis* COM;
  - **introducendo il numero:**
    - ✓ **13-*bis*)**, al fine di prevedere quale condotta sanzionabile la divulgazione di documentazione audiovisiva dell'attività svolta durante le riunioni tenute in luoghi militari ai sensi dell'articolo 1480-*bis*, comma 1, lettera *a*), n. 1);
    - ✓ **52-*bis*)**, al fine di introdurre, quale condotta sanzionabile con la consegna di rigore, quella consistente nello svolgimento di attività sindacale militare in violazione delle prescrizioni di cui al capo III, titolo IX, libro IV COM. Tale fattispecie, peraltro, differisce da quella contemplata nel n. 11 in ragione del diverso ambito di applicazione: il n. 11, infatti, è riferito all'esercizio di attività sindacale non militare (oltre all'adesione ad organizzazioni sindacali non militari), mentre il n. 52-*bis* sanziona l'esercizio di attività sindacale delle APCS M quando effettuata al di fuori delle prescrizioni che la delimitano;
    - ✓ **52-*ter*)**, al fine di contemplare l'assunzione di cariche elettive nelle APCS M da parte dei militari che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 1477-*ter*, comma 2, COM, in considerazione del fatto che in alcuni casi si tratta di circostanze non conoscibili dall'APCS M ma soltanto dal diretto interessato (p.es. militare colpito da una sanzione disciplinare di stato);
  - **Sostituendo il numero:**
    - ✓ **45)**, al fine di sanzionare la trattazione, delle materie escluse dalla competenza delle APCS M ai sensi dell'articolo 1476-*ter*, comma 3, del COM, in qualunque modo essa avvenga (compreso, ad esempio, il rilascio di dichiarazioni alla stampa ovvero attraverso l'utilizzo di piattaforme di divulgazione di massa);
  - **sopprimendo** i numeri da 46) a 55) poiché riferiti all'istituto della rappresentanza militare.



- **lettera n)** abroga **gli articoli da 870 a 936 e 939** recanti disposizioni relative alla rappresentanza militare.
- **lettera o)** sostituisce le rubriche del Capo I e della Sezione X del medesimo Capo I del Libro quarto, Titolo IX, allo scopo di eliminare i riferimenti all'istituto della rappresentanza militare.
- **lettera p)** reca una disposizione transitoria in materia di rappresentanza militare al fine di contemplare la fattispecie di cui al numero 45) dell'art. 751 (riferita alla rappresentanza militare) che è stata sostituita da fattispecie relativa alle APCSM.

**L'articolo 3** reca una disposizione transitoria in merito alla decorrenza di alcune parti del provvedimento che, in applicazione delle disposizioni sul periodo transitorio di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 46 del 2022<sup>1</sup>, contemplano la permanenza in carica dei delegati della rappresentanza militare nel pieno delle loro funzioni.

**L'articolo 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

---

<sup>1</sup> Art. 19. *Abrogazioni e norme transitorie* – [1. Omissis]

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

[3. Omissis]

